



Roma. 13 novembre 2008

IRAP: modello per il ricorso in Commissione Tributaria

Come già anticipato, al testo dell'istanza di rimborso dell'Irap (4/4/2008), facciamo seguire quello del conseguente ricorso in Commissione tributaria. Infatti, trascorso il termine di 90 giorni dall'inoltro dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate senza alcun esito, il contribuente ha il diritto di instaurare il contenzioso tributario a tutela del proprio diritto al rimborso.

Le argomentazioni adottate coincidono con quelle dell'istanza ma con maggiori precisazioni e citazioni. A tale proposito si evidenzia l'opportunità di specificare con un prospetto di ripartizione, la componente di Irap relativa ai soli compensi convenzionali, rispetto al complessivo versamento del tributo effettuato anche in riferimento ai compensi percepiti dall'esercizio della libera professione. Inoltre, si raccomanda di allegare, in aggiunta alle citate sentenze, eventualmente anche quelle più significative pronunciate dalla Commissione provinciale presso cui sarà in discussione il ricorso stesso.

Ci riserviamo comunque, in futuro di segnalare qualsiasi elemento possa essere funzionale ad una maggiore possibilità di successo dell'iniziativa.

Per le Segreterie Regionali e Provinciali che hanno proceduto ad una raccolta accentrata delle istanze di rimborso. I consulenti fiscali della FIMMG (Studio Gnudi) offrono la loro disponibilità.

Commissione Fisco della FIMMG Nazionale

Allegati:

- Fac simile ricorso Irap in Commissione tributaria
-

ALL'ONOREVOLE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI _____

RICORSO GIURISDIZIONALE

(e contestuale)

Istanza di Trattazione in Pubblica Udienza

Per il Dr _____

residente a _____,

Via _____ n. _____,

codice fiscale _____,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per delega a

marginale del presente atto, dal difensore abilitato Dr _____,

nato a _____ il ___/___/___

e domiciliato a _____,

Via _____ n. _____,

codice fiscale _____,

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di _____

al n. _____; ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente ricorso,

presso il suo studio in _____,

Via _____ n. _____;

Il sottoscritto Dott. _____, delega il Dott. _____, a difenderlo e rappresentarlo nel presente giudizio e in ogni suo stato e grado, ed elegge domicilio presso lo studio del sottoscritto difensore in Via _____ n. _____, cap. _____, conferendogli tutti i poteri previsti dalla legge.

Firma: _____

Per accettazione dell'incarico e autentica della firma Il difensore:

Dott.

CONTRO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI_____;

AVVERSO

il silenzio-rifiuto formatosi relativamente all'istanza di rimborso dell'IRAP indebitamente versata con riferimento ai periodi d'imposta_____;
istanza presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di_____,
in data_____.

PREMESSA

I soggetti appartenenti alla categoria dei medici di medicina generale ritraggono il loro reddito di lavoro autonomo principalmente dall'attività esercitata in regime convenzionale in base all'accordo collettivo nazionale, previsto dall'art.8 D.Lgs n.502/1992 e marginalmente dalla propria attività specialistica esercitata privatamente. Nella dichiarazione modello unico tali redditi sono dichiarati nel quadro E. I proventi convenzionali percepiti dalla ASL sono certificati dal rilascio di un cedolino, nonché dalla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto 20% e dalle ritenute previdenziali a favore dell'Enpam. I compensi percepiti per l'attività professionale privata sono certificati dall'emissione della fattura secondo l'ordinaria disciplina prevista per i lavoratori autonomi, senza applicazione dell'iva ai sensi dell'articolo 10 del dpr n.633/72.

* * *

MOTIVI DEL RICORSO

IN DIRITTO E NEL MERITO

Si ritiene che la categoria dei medici di medicina generale, nell'ambito dell'esercizio della propria attività convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, non possedendo una struttura "autonomamente organizzata" così come ampiamente definita dalla Corte di cassazione, sia esclusa

dall'ambito di applicazione dell'Irap, mancando il presupposto impositivo di cui all'articolo 2 del D.L.vo n.446/1997, così come interpretato dalla Corte costituzionale.

A sostegno di tale affermazione valgono le seguenti argomentazioni:

A) La Corte costituzionale con la nota sentenza n.156 del 2001 ha stabilito l'assoggettabilità dei lavoratori autonomi all'Irap solo a condizione che siano dotati di una "autonoma organizzazione" per l'esercizio della loro attività. Pur avendo espresso un monito al legislatore al fine di intervenire su tale aspetto, da fonte legislativa non è stato ancora definita una sufficiente specificazione del presupposto impositivo. Per questo motivo solo con il supporto della giurisprudenza è possibile individuare il requisito di un'attività autonomamente organizzata.

B) Come la stessa Corte di cassazione ha riconosciuto (Sent. N.3678 /2007) "Il tributo colpisce una capacità produttiva impersonale ed **aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista** perché, se è innegabile che l'esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto e indiretto...". A parere dei giudici della suprema Corte, è la presenza di questo "differenziale" di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa, rispetto a quanto riconducibile all'impiego di risorse